



Direzione Contrattazione I
UO Settori conoscenza

Al DS
Dott.ssa Gloria Farisè
Liceo Linguistico "Falcone"
Via Enrico Dunant, 1
24100 Bergamo BG
PEC: bgpm020001@pec.istruzione.it

Risposta a nota del 31/10/2019
Prot. ARAN E. n 0007258/2019

Oggetto: richiesta pareri in merito all'art. 55 del CCNL del 29.11.2007.

Con la nota a margine, codesto Istituto scolastico pone all'A.Ra.N. diversi quesiti circa il personale ATA che usufruisce della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, in particolare:

1. se con la dizione "servizio all'utenza" si debba intendere anche il servizio di pulizia;
2. se la riduzione, indicata in oggetto, spetti sia per le settimane con orario antimeridiano che per quelle con orario pomeridiano;
3. se il personale che usufruisce della riduzione possa svolgere lavoro straordinario e nel caso positivo se questo debba essere calcolato dalla trentacinquesima ora o dalla trentaseiesima.

Sul punto occorre in primis ricordare che l'articolo 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 prevede che "*Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nell'ambito di particolari istituzioni scolastiche [...]*". La citata clausola contrattuale stabilisce, altresì che tali istituzioni scolastiche sono quelle educative, quelle con annesse aziende agrarie, nonché le scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Dal disposto della norma risulta evidente che, ai fini dell'applicazione della clausola in esame, deve coesistere sia la condizione soggettiva (l'articolazione oraria in turni e/o significative oscillazioni degli orari individuali) sia quella oggettiva (la specifica tipologia di scuola). Solo il personale che si trova in entrambe le situazioni in considerazione della necessità di ampliare i servizi offerti all'utenza potrà usufruire della riduzione di orario.

In relazione alla sussistenza delle condizioni soggettive correlate alle articolazioni orarie, occorre precisare che "*i turni*" rappresentano una tipologia lavorativa diretta a garantire la copertura massima dell'orario di servizio per specifiche e definite funzioni e attività e si attua, come stabilito anche dall'art. 53, comma 2, lett. c), I alinea, del citato CCNL 29/11/2007, qualora due o più dipendenti si avvicendano nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. Tale sistema orario deve, però, avere carattere di generalità e di continuità e non può

essere limitato a casi isolati o a rientri pomeridiani saltuari. In proposito, anche la circolare del MEF n. 73072 del 6 giugno 2006 ha specificato che *“la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano”*.

Da ultimo, per quanto attiene alle *“significative oscillazioni degli orari individuali”*, si ritiene che le stesse debbano essere rilevanti e debbano derivare dalla necessità di fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ovvero dall'impossibilità di operare una pianificazione dell'orario di lavoro. Anche in questo caso, però, tali situazioni non possono avvenire sporadicamente, ma devono verificarsi con continuità.

Tanto premesso, spetta a codesta Istituzione valutare sia se il servizio di pulizia rientri o meno nell'ampliamento dei servizi offerti all'utenza sia se sussistono le condizioni per la riduzione di orario a 35 ore settimanali.

Infine per quanto attiene al terzo quesito posto si fa presente che lo svolgimento del lavoro straordinario – che potrà avvenire solo in limitati ed eccezionali casi sempre debitamente autorizzati e nel rispetto del limite degli stanziamenti d'istituto – decorre subito dopo il superamento della 35esima ora.

Distinti saluti

Il Dirigente

Maria Vittoria Marongiu

